

Banca - Tribunale di Monza: inadempimento mutuatario

06 Ottobre 2016

Studio Mascellaro Fanelli

Il Tribunale di Monza rigetta in toto l'opposizione al precetto promossa da una società correntista per euro 1.658.397,66 a fronte di n. 8 mutui fondiari risolti dalla Banca per inadempimento della parte mutuataria.

In materia di diritto, **il Tribunale di Monza** si è pronunciato su: *a) illegittimità e assurdità della formula di calcolo data dalla sommatoria degli interessi convenzionali e quelli moratori; b) temerarietà della accusa formalizzata dal correntista nell'eccepire l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto in quanto "non preciserebbe l'entità del tasso di interesse convenuto tra le parti"*.

Secondo il Tribunale, è in assoluta coerenza con l'intero impianto normativo ai fini della verifica della usurarietà di un contratto di mutuo **non riconoscere la validità della formula di calcolo data dalla sommatoria degli interessi convenzionali e quelli moratori** (laddove pattuiti come sostitutivi dei primi e non addizionabili ad essi).

Altro punto di rilievo della sentenza è la definizione **della temerarietà della accusa formalizzata dal correntista nell'eccepire l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto in quanto "non preciserebbe l'entità del tasso di interesse convenuto tra le parti"**.

È infatti statuito che nel contratto i tassi di interesse erano esplicitati e manca la prova della presunta indeterminatezza.

Il Tribunale ha respinto tutte le richieste della società correntista in merito all'ammissione dei capitoli di prova, dell'ordine di esibizione, della richiesta CTU contabile e ha rigettato ogni domanda proposta.

Per consultare il testo integrale della sentenza si veda [qui](#).

(Tribunale di Monza, Sentenza del 21 settembre 2016, n. 10450)

Dott.ssa Silvana Mascellaro (SMF&P Studio Mascellaro Fanelli), Avv. Dehò.

Il Tribunale di Monza rigetta in toto l'opposizione al precetto promossa da una società correntista per euro 1.658.397,66 a fronte di n. 8 mutui fondiari risolti dalla Banca per inadempimento della parte mutuataria.

In materia di diritto, **il Tribunale di Monza** si è pronunciato su: *a) illegittimità e assurdità della formula di calcolo data dalla sommatoria degli interessi convenzionali e quelli moratori; b) temerarietà della accusa formalizzata dal correntista nell'eccepire l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto in quanto "non preciserebbe l'entità del tasso di interesse convenuto tra le parti"*.

Secondo il Tribunale, è in assoluta coerenza con l'intero impianto normativo ai fini della verifica della usurarietà di un contratto di mutuo **non riconoscere la validità della formula di calcolo data dalla sommatoria degli interessi convenzionali e quelli moratori** (laddove pattuiti come sostitutivi dei primi e non addizionabili ad essi).

Altro punto di rilievo della sentenza è la definizione **della temerarietà della accusa formalizzata dal correntista nell'eccepire l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto in quanto "non preciserebbe l'entità del tasso di interesse convenuto tra le parti"**.

È infatti statuito che nel contratto i tassi di interesse erano esplicitati e manca la prova della presunta indeterminatezza.

Il Tribunale ha respinto tutte le richieste della società correntista in merito all'ammissione dei capitoli di prova, dell'ordine di esibizione, della richiesta CTU contabile e ha rigettato ogni domanda proposta.

Per consultare il testo integrale della sentenza si veda [qui](#).

(Tribunale di Monza, Sentenza del 21 settembre 2016, n. 10450)

Dott.ssa Silvana Mascellaro (SMF&P Studio Mascellaro Fanelli), Avv. Dehò.

TAG: *Mutuo, banca, Diritto bancario*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.